



Oggetto:

Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa, in esecuzione delle sentenze nr. 1979/2019, nr. 2054/2020 e nr. 1214/2021 del TAR Lombardia Milano

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50, comma 7
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977; - il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n. VIII/6495/2008;
- la Legge n. 48/2017
- la Legge n. 132/2018
- la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- la Legge n. 447/1995;
- gli esposti dei cittadini residenti e le relazioni di servizio trasmesse dalla Polizia Locale;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i. - gli artt. 19, comma 2 e 20, comma 1 del vigente Regolamento canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/10/2020 relativa agli indirizzi per la regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi
- l'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge n.77 del 17 luglio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive proroghe (art. 109 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in L. n. 126 del 13 ottobre 2020, e art. 9-ter del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazione nella L. n. del 176 del 18 dicembre 2020);
- l'art. 30 comma 1 del DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) convertito con L. 69/2021

RICHIAMATI:

- la relazione tecnica di Arpa Lombardia, datata 11 settembre 2020, relativa al monitoraggio effettuato per il periodo compreso tra il 19.06.2020 al 07.09.2020 nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa dove si precisa in via conclusiva, che "per quanto riguarda il TR notturno si registra un marcato e costante superamento dei limiti previsti dalla IV classe del PCA del Comune di Milano;



- Il procedimento attivato dall'Area Attività Produttive e Commercio del Comune di Milano, PG n.358785 del 22/09/2020 finalizzato all'adozione di un'ordinanza contenente misure di limitazione alla vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e il successivo atto PG n.407156 del 19/10/2020 di conclusione del procedimento in relazione al DPCM del 18/10/2020, dove l'Amministrazione comunale si riservava l'emanazione di opportuni provvedimenti laddove le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa persistessero nonostante le disposizioni dei DPCM per l'emergenza sanitaria COVID;
- la sentenza passata in giudicato nr. 1979/2019 resa dal TAR Lombardia - Milano nel ricorso promosso avverso il silenzio assenso dell'Amministrazione;
- la sentenza nr. 2054/2020 resa dal TAR Lombardia - Milano nel ricorso promosso nei confronti del Comune di Milano per l'ottemperanza alla sentenza nr. 1979/2019;
- la sentenza nr. 1214/2021 resa dal TAR Lombardia - Milano nel ricorso per motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza alle sentenze nr. 1979/2019 e 2054/2020, nonché per l'accertamento della nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza sindacale del Comune di Milano Prot. 12/11/2020.0459880.I - Rep. OR1C0 0000054/2020 avente ad oggetto "Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa, in esecuzione delle sentenze nr. 1979/2019 e nr. 2054/2020, del TAR Lombardia Milano", notificata in data 25.11.2020.

PREMESSO CHE

- con sentenza nr. 1979/2019 il TAR Lombardia - Milano ordinava al Comune di Milano di assumere provvedimenti atti a fronteggiare i fenomeni di inquinamento acustico derivanti dagli avventori degli esercizi commerciali e in generale dalla "movida" in C.so Garibaldi - L.go La Foppa e, ciò, in accoglimento del ricorso avverso il silenzio del Comune a fronte dell'istanza di adozione dei suddetti provvedimenti presentata dai residenti nel Condominio di Corso Garibaldi n. 104;
- il Comune, a seguito di quanto disposto con la sentenza di cui sopra, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e della necessità di contemperare le esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, ha disposto la messa in campo di azioni di contenimento dei rumori, disturbo, pulizia, stazionamenti fuori dagli esercizi, invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a contemperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi. Azioni che gli esercenti hanno messo in campo;
- con successivo ricorso, notificato in data 21 gennaio 2020, il Condominio di Corso Garibaldi n. 104 ha chiesto, in via principale, di ordinare al Comune di ottemperare al



dispositivo della sentenza n. 1979/2019; in via subordinata, di disporre l'annullamento della nota del 22 novembre 2019;

- con l'ordinanza nr. 907/2020, il TAR Lombardia - Milano, dopo avere ribadito l'esigenza di assicurare la tutela alla salute di parte ricorrente, evidenziava che, data l'emergenza COVID e la conseguente sospensione e ripresa graduale delle attività commerciali, non era stato possibile appurare l'efficacia delle misure di contenimento poste in atto dagli esercizi commerciali su invito del Comune, ritenendo necessario procedere ad una ulteriore verifica di ARPA ed ordinando opportune rilevazioni. L'esito della verifica veniva riportato nella relazione tecnica datata 11 settembre 2020 e, sostanzialmente, confermava la precedente relazione dell'aprile 2019 con particolare riferimento al TR notturno, ribadendone il superamento dei limiti previsti sia dalla IV classe sia dalla classe VI del PCA del Comune di Milano;
- con sentenza nr. 2054/2020 il TAR Lombardia - Milano, accogliendo il ricorso di controparte, stabiliva che gli atti assunti dal Comune non ottemperavano alla sentenza nr. 1979/2019 e per l'effetto ordinava al Comune di provvedere entro il termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione della sentenza all'assunzione dei provvedimenti necessari per ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti;
- con ordinanza sindacale n. 54/2020 del 12/11/2020, il Comune di Milano disponeva nei confronti di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa: A) il divieto della vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 06.00, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica ovvero nelle giornate prefestive e festive, rimanendo, invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa; B) a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita e non assistita di alimenti e bevande, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00 nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica ovvero nelle giornate prefestive e festive;
- con ricorso per motivi aggiunti, il Condominio di Corso Garibaldi n. 104 ha impugnato la citata ordinanza, deducendone la nullità per sostanziale violazione del giudicato, chiedendo l'ottemperanza anche alla sentenza del Tribunale n. 2054/2020;
- con sentenza nr. 1214/2021 il TAR Lombardia - Milano, accogliendo il ricorso di controparte, ha dichiarato l'inottemperanza del Comune di Milano alla sentenza n. 1979/2019 e alla sentenza 2054/2020 e la nullità della predetta ordinanza sindacale Prot. 12/11/2020.0459880.I - Rep. OR1CO 0000054/2020.



DATO ATTO CHE

- il TAR Lombardia - Milano pone a fondamento delle proprie decisioni ed in particolare della sentenza nr. 1214/2021, le seguenti argomentazioni:
 - le limitazioni disposte con l'ordinanza sindacale contestata sono circoscritte ingiustificatamente entro un particolare ambito temporale e spaziale, atteso che si stabilisce, in primo luogo, il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ma solo dalle ore 00.00 alle ore 06.00 e nelle sole notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, ovvero nelle giornate prefestive e festive, con la precisazione che è invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa; in aggiunta a tali previsioni si vieta - ai concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) di alimenti e bevande, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa - di utilizzare il plateatico per qualunque attività sempre dalle ore 00.00 alle ore 06.00 e solo nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, ovvero nelle giornate prefestive e festive;
 - i rilievi tecnici eseguiti da Arpa non hanno preso in esame il livello di inquinamento acustico esistente solo nel fine settimana o nelle giornate festive e prefestive, ma ne hanno verificato l'intensità durante l'intero arco della settimana, attestando in orario notturno, ossia dalle 22.00 alle 06.00, il costante superamento dei valori soglia in tutti i giorni della settimana;
 - a fronte di tale dato, posto a fondamento delle sentenze della cui ottemperanza si tratta, integra una violazione del giudicato sia l'aver omesso di adottare misure riferite a tutti i giorni della settimana, visto che il superamento dei limiti massimi in orario notturno è stato accertato durante tutto l'arco della settimana, sia l'aver disposto limiti solo per la fascia oraria compresa tra le 00.00 e le 06.00, senza considerare che anche nella fascia compresa dalle 22.00 alle 00.00 si verifica il superamento dei limiti massimi di immissioni acustiche;
 - la sentenza 2054/2020 ha evidenziato - in dipendenza del contenuto delle relazioni tecniche depositate da Arpa - l'esistenza di una connessione tra il superamento dei limiti acustici e la "vendita di bevande, anche per asporto, in orario notturno", indipendentemente dal fatto che si tratti di bevande alcoliche o non alcoliche; pertanto, l'introduzione di un divieto riferito alla vendita solo di bevande alcoliche non è coerente con l'esigenza di contenere le immissioni sonore e non integra una corretta esecuzione della decisione giurisdizionale;
 - parimenti non è coerente con la sentenza da ottemperare il parametro utilizzato per la delimitazione dell'efficacia temporale delle determinazioni assunte con l'ordinanza del 12.11.2020; il provvedimento è destinato ad avere efficacia dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano e "sino a successiva rilevazione da parte di ARPA che accerti la riduzione delle immissione acustiche nel limite dei parametri massimi consentiti"; ciò significa che, qualora Arpa



dovesse accertare la riconduzione delle immissioni acustiche entro i limiti consentiti, le disposizioni adottate e tese, almeno in ipotesi, a realizzare proprio il rispetto dei limiti acustici, cesserebbero di avere efficacia, sicché potrebbero essere lecitamente riprese le modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione che hanno condotto allo stato di intollerabile inquinamento acustico accertato da Arpa; è evidente che la determinazione è contraddittoria e non funzionale a garantire l'ottemperanza alle decisioni di cui si tratta, che sono volte a tutelare in modo stabile il bene primario della salute anche nella sua declinazione riferita al riposo notturno;

CONSIDERATO CHE

- i compiti di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi rientrano nei tipici poteri esercitati attraverso ordinanze di contenuto ordinario, adottate dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nella sua qualità di responsabile dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 50 del 22/10/2020, in attuazione al disposto del TUEL art. 50, comma 7 del TUEL, ferme restando le disposizioni normative, maggiormente restrittive, emanate in materia di prevenzione epidemiologica da COVID-19, ha definito specifici indirizzi in materia di regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi sulla base dei quali il Sindaco può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguentemente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, anche temporanea leggera;
- tale delimitazione oraria può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:
 - o esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
 - o problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.
- di tali circostanze, cui consegue l'emissione di provvedimenti sindacali di limitazione degli orari, deve essere acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale evidenza documentale chiaramente comprovante la sussistenza delle condizioni che comportano l'assunzione delle limitazioni orarie disposte;
- nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti,



sussistono ampie motivazioni per porre in essere azioni tendenti alla limitazione di orari di vendita, con riferimento all'asporto e somministrazione di bevande di qualunque tipo, alcoliche e analcoliche e con riferimento all'uso del plateatico;

RITENUTO

- in esecuzione e concordemente alle motivazioni esposte nei provvedimenti del TAR nonché alle risultanze delle relazioni tecniche dell'ARPA dove si indica che il contributo più rilevante è determinato dal contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti sul Corso Garibaldi e in Largo La Foppa e nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza;
- in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, del vigente Regolamento canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati, che prevede che il Comune, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;
- in conformità all'articolo 20, comma 1, del vigente Regolamento canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati che impone l'utilizzo del plateatico nel rispetto e nei limiti delle disposizioni regolamentari e di legge;
- in considerazione della presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari ed anche di esercizi di vicinato che rendono l'ambito fortemente attrattivo, in particolare nelle ore serali, facilitando il fenomeno della "movida";
- coerentemente alle esigenze di tutela palesate dalla situazione di fatto ed accertate da Arpa e nel rispetto del principio di adeguatezza delle adottande limitazioni alle finalità perseguite,
- di dover assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso il contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano
- che tra le finalità da perseguire non può non essere annoverata anche quella del bilanciamento con le esigenze di tutela dell'esercizio dell'attività di impresa da parte dei titolari degli esercizi commerciali nella presente fase di graduale ripresa delle attività economiche e sociali e di superamento delle limitazioni disposte per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, in coerenza con i provvedimenti legislativi connessi al periodo emergenziale assunti a sostegno delle imprese di pubblico esercizio;



DI ASSUMERE

- il presente provvedimento per intervenire sui profili specificamente individuati e considerati dal TAR Lombardia - Milano e dalle relazioni tecniche, quali cause del superamento delle immissioni acustiche, come segue:
 - o limitazioni nei confronti delle attività di vendita e somministrazione che possano favorire lo stazionamento al di fuori degli esercizi commerciali e di somministrazione degli avventori e, più in generale, dei soggetti che possono diventare "frequentatori/clienti" e generare fenomeni di "movida" in relazione allo stazionamento di persone anche al di fuori degli spazi di occupazione pubblici e dei plateatici concessi;
 - o limitazioni del rumore antropico generato dall'utilizzo degli spazi di occupazione del suolo pubblico ovvero dei plateatici dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari ragionevoli e adeguate alle finalità perseguite;
 - o disporre limitazioni alla vendita per asporto per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, fascia in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico;
 - o disporre limitazioni all'orario di utilizzo degli spazi di occupazione del suolo pubblico ovvero dei plateatici dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna dalle ore 00.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, in ragione del numero contingentato di posti occupabili e delle contestuali limitazioni introdotte per la vendita per asporto a partire dalle ore 22.00;

E per l'effetto

ORDINA

- A) a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa:

il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente.



- B) a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) di alimenti e bevande, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa:

il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

AVVISA

- che è fatta salva la possibilità per gli interessati e i controinteressati di presentare contributi, osservazioni, documenti, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente ordinanza, che l'Amministrazione valuterà per l'assunzione di ulteriori e diversi provvedimenti anche integrativi e modificativi della presente per il migliore conseguimento delle finalità attese, avuto riguardo che il ridotto termine di gg. 15 assegnato dal Giudice per l'assunzione di provvedimenti di ottemperanza, perfeziona la fattispecie di cui all'articolo 7 comma 1 L.241/90 e s.m.i, ossia l'impossibilità di comunicare l'avvio del procedimento agli interessati e ai controinteressati laddove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, che, nel caso in esame, sono rappresentate dalla brevità e perentorietà del termine assegnato che non consentirebbero il rispetto dei tempi tecnici imposti dalla normativa di riferimento.
- che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte di ARPA sull'efficacia delle misure assunte, in considerazione dell'evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente;

DÀ ATTO

- che la presente ordinanza modifica *in parte qua* le concessioni per plateatici rilasciati a titolari di esercizi con somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari), presenti nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa, con riferimento agli ambiti disciplinati e costituisce a tutti gli effetti loro appendice integrativa.



Comune di
Milano

MANDA

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il rispetto e l'applicazione della presente ordinanza.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2/07/2010, n. 104;
- o in alternativa e per soli motivi di legittimità, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(Firmato digitalmente)

